



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
ALLE NORME DELLE ORDINANZE
E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. _____ del _____

In vigore dal _____

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.**
- Articolo 2 – Applicazione delle disposizioni generali.**
- Articolo 3 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali.**
- Articolo 4 – Sanzioni amministrative accessorie.**
- Articolo 5 – Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità.**
- Articolo 6 – Concorso e solidarietà.**
- Articolo 7 – Non trasmissibilità dell'obbligazione.**
- Articolo 8 – Autorità competente**
- Articolo 9 – Agenti accertatori**
- Articolo 10 – Atti di accertamento.**
- Articolo 11 – Verbale di accertamento di violazione.**
- Articolo 12 – Pagamento in misura ridotta e spese del procedimento.**
- Articolo 13 – Presentazione del ricorso avverso i verbali di accertamento di violazione.**
- Articolo 14 – Rapporto all'Autorità competente.**
- Articolo 15 – Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria e ad emettere le ordinanze – ingiunzioni o di archiviazione.**
- Articolo 16 – Ordinanza – ingiunzione.**
- Articolo 17 – Opposizione all'ordinanza – ingiunzione.**
- Articolo 18 – Ordinanza di archiviazione.**
- Articolo 19 – Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria.**
- Articolo 20 – Esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.**
- Articolo 21 – Aggiornamento degli importi delle sanzioni.**
- Articolo 22 – Destinazione delle cose confiscate.**
- Articolo 23 – Norme transitorie e finali.**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili di Area, con esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi degli artt. 50 e 54 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.
2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
4. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni

Articolo 2

Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, opportunamente integrate dalle norme del presente Regolamento.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Articolo 3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinqueeuro/00) a € 500,00 (cinquecentoeuro/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.
3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 4 e non deve essere superiore a 1 su 10.
4. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 (cinquantaeuro/00) a € 300,00 (trecentoeuro/00).
5. Qualora per le violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore a € 25,00 (venticinqueeuro/00) e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecentoeuro/00), sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.
6. Qualora l'infrazione commessa abbia recato danno a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 4

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le sanzioni accessorie previste dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e quelle comunque previste dalle disposizioni normative statali o regionali vigenti.
2. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:
 - a. l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - b. l'obbligo di rimozione delle opere o le installazioni abusive;
 - c. l'obbligo di sospendere una data attività.
3. Nell'ipotesi in cui le norme dei Regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

4. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere o installazioni abusive.

5. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere o installazioni abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

6. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della legge 24/11/1981 n° 689 e s.m.i.-.

Articolo 5

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in

3. cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

4. Nei casi previsti al comma 2 del presente articolo, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

5. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, in stato di necessità o di legittima difesa ovvero nell'esercizio di una facoltà legittima.

6. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde l'Autorità o il pubblico ufficiale che ha impartito l'ordine.

Articolo 6

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal Regolamento. Il concorso sussiste allorché più

soggetti cooperano alla produzione dell'illecito amministrativo ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da loro arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se si tratta di bene immobile, il titolare di un diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

3. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o in carica della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente privo di personalità giuridica o, in ogni caso, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 7

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

2. La norma del comma precedente non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste ed in particolare alle misure ripristinatorie.

Articolo 8

Autorità competente

1. Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18 commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20 della Legge n. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza.

2. In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, la competenza spetta al Segretario Comunale.

3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente a emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il responsabile dell'area

cui appartiene l'organo accertatore, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Articolo 9 **Agenti accertatori**

1. Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina. Sempre con decreto motivato del Sindaco, le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente, da appartenenti ad associazioni di volontariato, che abbiano in essere convenzioni con il Comune di Belmonte Mezzagno e dopo aver frequentato apposito corso con superamento di esame finale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 10 **Atti di accertamento**

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 689/81.

Articolo 11 **Verbale di accertamento di violazione**

1. La violazione di una disposizione di un Regolamento o di una ordinanza comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale di accertamento.

2. Il processo verbale di accertamento di violazione deve contenere:

- a) l'intestazione dell'ente dal quale dipende l'organo accertatore;
- b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- c) l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale, indicando altresì data, ora e luogo dell'accertamento in caso di contestazione non immediata;

- d) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- e) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- f) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- g) l'indicazione dei precetti o delle norme che si ritengono violati;
- h) le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
- i) l'avvenuta contestazione immediata della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata;
- l) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- m) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed il termine entro il quale possono essere presentati;
- n) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. In caso di contestazione immediata, copia del verbale deve essere consegnato all'autore della violazione ed il verbale deve essere sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Se l'autore della violazione si rifiuta di firmare il verbale o di riceverne copia, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale. Qualora il trasgressore non sottoscriva il verbale o non ritiri copia del medesimo, si procede successivamente alla notifica.

4. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale di accertamento di violazione deve essere sempre notificato all'autore della violazione ed agli obbligati in solido, con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento per quelli residenti all'estero.

Articolo 12

Pagamento in misura ridotta e spese del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale.

2. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali, emesse al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana- ordinanze antidegrado, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista può stabilire, ai sensi e per l'effetto dell'articolo 16 comma 2 della L. 689/81, come

modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/08 di conversione del D.L. 92/08, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma primo.

3. Il pagamento in misura ridotta effettuato entro il termine di decadenza, anche in caso di presentazione di scritti difensivi, determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

4. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

5. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

6. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

7. Salvo che la legge non disponga altrimenti, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal Comune di Belmonte Mezzagno, quando al medesimo compete l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione.

8. Le spese del procedimento, in cui sono comprese quelle di accertamento e di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili della violazione.

9. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

10. Salvo diverse disposizioni di legge, i proventi derivanti dalla ordinanze ingiunzioni sono introitati dal Comune di Belmonte Mezzagno.

11. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere. Ciò anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 13, i quali, pertanto, verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Articolo 13

Presentazione del ricorso avverso i verbali di accertamento

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, individuata ai sensi del precedente articolo 8 del presente regolamento, scritti difensivi e documenti

e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 13, comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.

4. Il ricorso può essere presentato direttamente a mano al protocollo generale del Comune, inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero inviato tramite posta elettronica certificata (PEC). Negli ultimi due casi, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata/PEC.

Articolo 14

Rapporto all'Autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di connessione obiettiva con un reato, di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta e non siano stati presentati scritti difensivi, l'ufficio o l'ente da cui dipende l'agente accertatore trasmette, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente regolamento, al Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno:

- a) originale del verbale di accertamento di violazione o copia autenticata;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione del verbale di accertamento di violazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

Articolo 15

Soggetto competente a irrogare la sanzione amministrativa, ordinanza ingiunzione o/e archiviazione

1. L'organo competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ed irrogare la sanzione amministrativa, ovvero ad archiviare il verbale di contravvenzione, è il Responsabile del Servizio preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.

2. Il Responsabile del Servizio riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi

dell'articolo della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Qualora la materia oggetto della sanzione rientri nella competenza di un servizio per il quale non è individuato un responsabile, ovvero è assente o impedito, l'organo competente per le funzioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è il Direttore Generale o in mancanza, il Segretario comunale.

4. L'ordinanza - ingiunzione deve essere emanata nei termini e con le modalità di cui agli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato."

Articolo 16 **Ordinanza - Ingiunzione**

1. Il Sindaco o gli altri soggetti dei cui al precedente art. 15, comma 1, nel caso in cui, nonostante la presentazione di scritti difensivi ritengano fondato l'accertamento di violazione, nonché nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia previsto, emettono ordinanza-ingiunzione, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, determinano, con ordinanza motivata:

a) la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiungono il pagamento insieme con le spese di procedimento;

b) dispongono in merito alle eventuali sanzioni accessorie indicando i tempi e le modalità per la loro esecuzione.

1. L'ordinanza - ingiunzione deve essere notificata all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia e deve essere comunicata integralmente all'organo che ha redatto gli atti relativi all'accertamento di violazione.

2. Il Sindaco o gli altri soggetti di cui al precedente art. 15, comma 1, qualora nulla sia pervenuto nei termini disposti per il pagamento in misura ridotta o per la presentazione degli scritti difensivi, esaminati gli atti, emettono ordinanza nei tempi e con le modalità descritte nel precedente comma.

3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il soggetto competente deve avere riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso, alle sue condizioni economiche ed alla reiterazione delle violazioni.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie previste.

5. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un Ente diverso dall'Amministrazione

comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza-ingiunzione, divenuta esecutiva, a tale Ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

6. Salvo diverse disposizioni di legge, i proventi derivanti dalla ordinanze ingiunzioni sono introitati dal Comune di Belmonte Mezzagno.

Articolo 17 **Opposizione all'Ordinanza – Ingiunzione**

1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, avverso l'ordinanza – ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 al Giudice di Pace, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in Cancelleria.

2. L'opposizione si propone davanti al Tribunale di Termini Imerese quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di:

a) tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) previdenza e assistenza obbligatoria;

c) valutaria;

d) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

e) igiene degli alimenti e delle bevande;

f) antiriciclaggio

g) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493,00;

h) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493,00;

i) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990 n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

4. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

Articolo 18 **Ordinanza di archiviazione**

1. Nei casi in cui il Sindaco e gli altri soggetti di cui al precedente art. 15, comma 1, esaminati gli atti relativi al verbale di accertamento di violazione, non ritengano fondato l'accertamento di violazione, emettono ordinanza motivata di archiviazione.

2. L'ordinanza di archiviazione deve essere notificata agli interessati nei

tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia e deve essere comunicata integralmente all'organo che ha redatto gli atti relativi all'accertamento di violazione.

Articolo 19

Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Previa apposita richiesta, gli interessati, qualora si trovassero in condizioni economiche disagiate documentabili, possono chiedere, anche in fase di presentazione degli scritti difensivi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il pagamento rateale della somma stabilita dall'ordinanza – ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire al Comune di Belmonte Mezzagno entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza – ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi ed al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare le condizioni economiche disagiate. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse.
3. Il Sindaco e gli altri soggetti di cui al precedente art. 15, comma 1, ai quali è trasmessa la richiesta di rateizzazione, valutata la documentazione presentata, possono disporre che la sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese di procedimento, sia pagata in rate mensili da un minimo di 2 (due) rate ad un massimo di 12 (dodici rate). Ciascuna rata non può comunque essere di importo inferiore a € 20,00 (venti euro). L'accoglimento della richiesta di rateizzazione sarà notificata all'interessato mediante apposito provvedimento del Sindaco o degli altri soggetti di cui al precedente art. 15, comma 1 che dovrà essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale del Comune di Belmonte Mezzagno. Nella determinazione saranno indicate:
 - a) l'importo da pagare per ogni rata;
 - b) la scadenza entro la quale l'importo deve essere pagato.
4. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
5. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria oltre alle spese di procedimento in unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Articolo 20

Esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione si procederà al recupero coattivo delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso all'ordinanza ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria, il Comune di Belmonte Mezzagno inviterà l'interessato al pagamento delle somme dovute nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito della pronuncia. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

3. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è diventata esigibile.

Articolo 21

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'articolo 195 comma 3 del Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Articolo 22

Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 689/81 e delle altre norme in materia.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 numero 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore a € 250,00 con i criteri di rotazione.

3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Articolo 23

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disposto si applica la legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni dello stesso contenute in altri regolamentali del Comune.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni a ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emessi successivamente all'entrata in vigore dello stesso, salvo che gli stessi non dispongano diversamente, in tal caso dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione nonché il termine e l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire gli interessati avverso il verbale di accertamento della violazione.

4. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

5. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.